



PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 3 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLA NAVIGAZIONE
EDILIZIA - AMBIENTE
Servizio opere del sistema portuale e navigazione
Via P. Amedeo n.32 – 46100 Mantova

Prot. n. 12851/2026

Mantova, li 26.02.2026

Spett.le

LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI MANOVRA
FERROVIARIA DEGLI IMPIANTI FERROVIARI COSTITUENTI IL SISTEMA DEI
RACCORDI ESISTENTE TRA IL FASCIO DI PRESA E CONSEGNA DEL RACCORDO-
BASE E LA PIATTAFORMA INTERMODALE DEL PORTO DI MANTOVA VALDARO, AI
SENSI DELL' ART. 187 DEL D.LGS 36/2023 E S.M.I. - CIG B9C0B11E52

PREMESSE

La Provincia di Mantova intende procedere all'affidamento in concessione del "SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA DEGLI IMPIANTI FERROVIARI COSTITUENTI IL SISTEMA DEI RACCORDI ESISTENTE TRA IL FASCIO DI PRESA E CONSEGNA DEL RACCORDO-BASE E LA PIATTAFORMA INTERMODALE DEL PORTO DI MANTOVA VALDARO".

La Provincia di Mantova, con Atto privato datato 22 agosto 2011, è stata nominata "Gestore Comprensoriale Unico" dai rappresentanti dei raccordi base e del Porto di Mantova Valdaro. In tale ruolo, agisce come unico interlocutore nei confronti di RFI, rappresentando i terminalisti specifici dell'area ferroviaria del comprensorio comprendente l'insieme degli impianti ferroviari che collegano il fascio di presa e consegna del raccordo base alla piattaforma intermodale del porto di Mantova Valdaro, con punto di partenza nella stazione di Mantova Frassine, fascio Valdaro.

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" di seguito "Codice" applicabile a far data dal 1° luglio 2023, come modificato e integrato dal D.Lgs. n.209 del 31/12/2024 (c.d. Correttivo);

Visto in particolare l'art. 187, c.1 del citato Codice che detta: "Per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.";

Considerato che, a norma dell'art.1 dell'Allegato II.1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice";

Richiamato in particolare l'art.2 "Indagini di Mercato" dell'allegato II.1 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.:

Visto l'Avviso di Indagine di mercato prot. n. 80559/2025 del 23/12/2025, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 1240 del 23/12/2025, pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova, sulla piattaforma di Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL e sulla Banca dati nazionale dei

contratti pubblici dell'ANAC, finalizzato a dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata per l'affidamento in concessione del "SERVIZIO DI MANOVRA FERROVIARIA DEGLI IMPIANTI FERROVIARI COSTITUENTI IL SISTEMA DEI RACCORDI ESISTENTE TRA IL FASCIO DI PRESA E CONSEGNA DEL RACCORDO-BASE E LA PIATTAFORMA INTERMODALE DEL PORTO DI MANTOVA VALDARO", ai sensi dell' art. 187 del D.lgs 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che, scaduto il termine previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto dei criteri previsti nel citato Avviso, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti; in esecuzione della Determinazione del Dirigente del "Servizio Opere del Sistema Portuale Mantovano – Navigazione" n. 144 del 18/02/2026, esecutiva dal 18/02/2026,

codesta impresa

è invitata

a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il

termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 8 APRILE 2026.

Con la presente Lettera di Invito si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

L'affidamento avverrà mediante **procedura negoziata** ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.lgs.36/2023 e s.m.i. e con applicazione del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108 c. 2 lett. c) del citato D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

L'affidamento è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le prestazioni contrattuali, da realizzare presso la piattaforma intermodale del porto di Valdaro, per la loro peculiare natura e per le particolari modalità di svolgimento del servizio, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare tutte le attività in maniera ottimale, garantire adeguate condizioni di sicurezza nonché realizzare una efficiente gestione degli impianti ferroviari esistenti.

Si dà atto che l'affidamento in oggetto non riveste interesse transfrontaliero, secondo quanto previsto dall'art.48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia in ragione della specifica tipologia delle prestazioni previste in affidamento sia in ragione dell'ambito strettamente locale e della specificità del contesto portuale.

Ai sensi dell'art. 25, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all'indirizzo <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/>.

Per ogni richiesta di assistenza di natura tecnica per l'accreditamento al portale SINTEL, l'operatore economico dovrà contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 17.30 escluso sabato, domenica e festivi e, inoltre, all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

Il **Responsabile unico del progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. **Anna Cerini** del "Servizio Opere del Sistema Portuale e Navigazione" della Provincia di Mantova (tel. 0376/204724 - fax 0376/204588 – e-mail: anna.cerini@provincia.mantova.it).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. d) dell'Allegato I.3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la durata della presente gara è prevista pari a **4 (quattro) mesi** dall'invio della Lettera di Invito, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dai commi 4 e 5 del citato art. 1.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile

L'Ente concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione dell'offerta, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/nps/portal/site/aria>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Ente concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

L'Ente concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento nelle "guide e manuali utente" scaricabili accedendo dal link <https://www.ariaspa.it/nps/portal/site/aria>.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario sino alla data e ora di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente Lettera di Invito e nella documentazione inserita nella sezione "Guide e manuali" della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto del servizio, ai sensi degli artt. 41 c. 12 e 4-bis dell'Allegato I.7 del Codice, approvato con Determinazione dirigenziale n. 1240/2025 e costituito dai seguenti documenti: Valutazione preliminare di convenienza e fattibilità e Relazione generale-illustrativa, Planimetria Generale, Capitolato Speciale, Piano Economico Finanziario (PEF), Tabella personale concessionario uscente, DUVRI, documenti per la sicurezza, piano di Manutenzione, fascicolo dei raccordi base Porto Valdaro, Paganella e TCF nella stazione di Mantova Frassine Fascio Valdaro;
- Lettera di Invito;
- **Allegato 1)** - DGUE "Documento di gara unico europeo"
- **Allegato 2/a)** - Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo
- **Allegato 2/b)** - Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- **Allegato 2/c)** - Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
- **Allegato 2/d)** - Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili

- **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- **Allegato 4)** – (eventuale) Dichiarazione ex art. 183 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- **Allegato 5)** - Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999;
- **Allegato 6)** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- **Allegato 7)** – Modulo Offerta Tecnica
- **Allegato 8)** – Modulo fac-simile Piano Economico Finanziario (PEF)
- **Allegato 9)** - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012
- **Allegato 10)** - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n.103 del 29/08/2024
- **Allegato 11)** - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
- **Allegato 12)** – Modulo Istanza sopralluogo obbligatorio

La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 88 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno **6 (sei) giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204763) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare in sede di partecipazione alla gara.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 90 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra Ente concedente e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità **“Comunicazioni procedura”** di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’Ente concedente; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE – VALORE DELLA CONCESSIONE - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

3.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento delle operazioni di manovra ferroviaria sugli impianti ferroviari che costituiscono il sistema dei raccordi tra il fascio di presa e consegna del raccordo-base e la piattaforma intermodale del porto di Mantova Valdaro.

Il servizio di manovra deve essere fornito in via esclusiva e a titolo oneroso dal concessionario a favore dei raccordati particolari.

Le attività affidate all'operatore del servizio di manovra incaricato, come meglio dettagliato nel Capitolato Speciale, sono di seguito individuate:

- garantire la sicurezza delle manovre e fungere da unico punto di contatto per la presa e la consegna dei treni nell'apposito fascio;
- regolare e sorvegliare l'utilizzo del raccordo ferroviario in caso di impiego da parte di altri operatori ferroviari autorizzati ad effettuare la manovra anche sui raccordi merci;
- effettuare le manovre tra i binari di arrivo e partenza e quelli di presa e consegna, in entrambe le direzioni;
- gestire le manovre di terminalizzazione, con o senza scomposizione, tra i binari di presa e consegna e i raccordi portuali e privati, e reciprocamente;
- svolgere operazioni accessorie correlate a quanto sopra (come aggancio e sgancio di locomotiva, posizionamento e rimozione di fanali e segnali, scarto carri, ecc.), quando richieste o necessarie;
- movimentare carri o gruppi di carri all'interno dei raccordi privati o da questi verso i fasci base o altri binari di appoggio, dove richiesto
- garantire l'efficienza del sistema dei raccordi attraverso la manutenzione ordinaria, come meglio dettagliato nel Capitolato, eseguita per conto del GU, direttamente o tramite terze parti, secondo la regola dell'arte. Il GU metterà a disposizione il Piano di manutenzione e il fascicolo dei raccordi base Porto Valdaro, Paganella e TCF nella stazione di Mantova Frassine Fascio Valdaro.

Il servizio prevede l'utilizzo in concessione di tutta l'infrastruttura ferroviaria portuale comprensiva di armamento e impiantistica varia.

Sono comprese nella concessione tutte le prestazioni necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel Capitolato stesso, nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante della presente Lettera di Invito.

- **CUI S80001070202202300008**

- **CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: B9C0B11E52**

Il progetto è inserito nel Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025-27 della Provincia di Mantova, parte integrante e sostanziale della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 (DUP), approvato con Decreto Presidenziale n.33 del 27/11/2024 e ss.mm.ii.. Il medesimo progetto è stato infine approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1240 del 23.12.2025.

3.2 VALORE DELLA CONCESSIONE

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di supporto al trasporto ferroviario	63711000-6	P	€ 2.532.396,20
Valore totale della concessione				€ 2.532.396,20

Il valore della concessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 comma 1 lettera a) e 179 c.1 del Codice è pari ad **Euro 2.532.396,20** (*Euro duemilionicinquecentotrentaduemilatrecentonovantasei/20*), determinato in relazione al fatturato totale del concessionario, stimato dall'ente concedente, generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, come risultante dal Piano Economico Finanziario (PEF). Per la presente concessione è stato redatto apposito DUVRI in ragione della presenza di rischi da interferenze.

Il concessionario si farà carico, in sede di esecuzione del servizio, di adempiere a quanto indicato nel DUVRI.

Costo della manodopera: l'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che l'Ente concedente ha stimato pari ad **€ 965.258,10** calcolati sulla base dell'applicazione del CCNL di riferimento e considerando il personale attualmente impiegato per l'esecuzione del servizio di manovra (pari a n.4 unità come da ***Allegato "Tabella personale concessionario uscente"***) derivante dalle valutazioni fatte ed inserite nel Piano Economico Finanziario di Massima facente parte del Progetto del servizio.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto nel caso in cui l'operatore economico esponga un costo della manodopera inferiore a quello stimato dall'Ente concedente, ne dovrà fornire adeguata giustificazione.

Contratto collettivo applicabile:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'art. 57, comma 1 lettera b) del Codice come modificato e integrato dal C.d. "Correttivo", nonché dell'allegato I.01 del Codice, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento e delle prestazioni da eseguire, si precisa che il contratto collettivo nazionale di lavoro (**CCNL**) applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il seguente: **I320 – CCNL Mobilità - Area contrattuale Attività Ferroviarie.**

Gli operatori economici concorrenti possono indicare nella propria offerta (*compilando l'apposita sezione dell'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative"*) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato nella presente Lettera di invito; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4 del Codice e in conformità all'allegato I.01, prima di procedere all'aggiudicazione il RUP acquisirà:
il RUP acquisirà:

- a. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara di applicare per le prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di invito;
- b. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per tutta la sua durata, ad applicare, tenuto conto della tipologia propria dello stesso operatore economico, il contratto collettivo indicato nella presente Lettera di invito
o in alternativa
- c. la dichiarazione con la quale l'operatore economico aggiudicatario dichiara l'equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, ai sensi dell'art. 11 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'art.110, in conformità all'articolo 4 dell'allegato I.01.

Il RUP procederà, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele economiche e normative, con riferimento alle quali verrà comunque ritenuta sussistente l'equivalenza quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua risulti almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nella presente Lettera di Invito e quando gli scostamenti relativi alle tutele normative siano marginali.

La dimostrazione della equivalenza del diverso contratto collettivo applicato è condizione per addivenire alla aggiudicazione della concessione e alla conseguente stipulazione del contratto.

La concessione è remunerata mediante le tariffe approvate con Delibera di Consiglio Provinciale n. 52 del 15.12.2025.

Nello specifico le tariffe per le operazioni di manovra sono definite come segue.

IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO – TARIFFE A BASE D'ASTA

A) TARIFFE A BASE D'ASTA

Tipo di Manovra	Tariffa complessiva ad operazione - base di gara soggetta a ribasso (Euro)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro)	Tariffa massima complessiva ad operazione comprensiva degli oneri della sicurezza (Euro)
Terminalizzazione a treno completo IN	316,25	1,25	317,50
Terminalizzazione a treno completo OUT	316,25	1,25	317,50
Terminalizzazione con composizione o scomposizione IN	552,25	2,25	554,50
Terminalizzazione con composizione o scomposizione OUT	552,25	2,25	554,50

B) *TARIFFE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE NON SOGGETTE AD OFFERTE DI RIBASSO

TIPOLOGIA DI MANOVRA	TARIFFE MASSIME PER OPERAZIONE [€]
Sgancio/aggancio loco treno	18,42
Rimozione/applicazione segnali di coda	12,27
Aggancio/reintegro carro/gruppi carri contigui (per operazione)	36,83
Scarto carri/gruppi carri contigui (per operazione)	85,94
Pilotaggio loco treno	30,69
Traino loco treno	85,94
Composizioni/scomposizioni particolari	220,97
Altre traslazioni tra fasci e scali	147,31

*Prezzi mutuati dall'indagine di mercato condotti su impianti simili.

L'operatore incaricato del servizio di manovra potrà concordare direttamente con le Imprese Ferroviarie o i Terminalisti l'erogazione di eventuali prestazioni accessorie o aggiuntive rispetto alle tariffe base, stabilendo un prezzo fondato sui costi effettivi sostenuti per la fornitura, maggiorati da un profitto ragionevole, senza però in nessun caso superare le tariffe massime approvate e indicate dal GU per le prestazioni accessorie non soggette ad offerte di ribasso.

C) TARIFFE PER LA SOSTA CARRI NON SOGGETTE AD OFFERTE DI RIBASSO

TIPOLOGIA DI SOSTA	TARIFFE PER GIORNI DI SOSTA [€/carro/giorno] RISCOSE DAL CONCESSIONARIO E DA CORRISPONDERE AL G.U.
Carro ferroviario in sosta sullo sviluppo del raccordo ferroviario Frassine/Valdaro oltre il 3° giorno. Per ogni carro in sosta sul raccordo dal 4° giorno si dovrà pagare al GU un corrispettivo di €/carro/giorno 30,00	30,00
Carro ferroviario in sosta sui binari nell'area del porto di Mantova / Valdaro oltre il 3° giorno. Per ogni carro in sosta sui binari dalla Progressiva =3600,000 verso il porto, dal 4° giorno si dovrà pagare al GU un corrispettivo di €/carro/giorno 30,00	30,00

3.3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere svolto presso il porto di Mantova - Via Antonio Pigafetta n. 1, nel territorio del comune di Mantova.

Codice NUTS ITC4B

4. DURATA DELLA CONCESSIONE – REVISIONE DELLE TARIFFE

4.1 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione relativa al servizio oggetto della presente Lettera di Invito ha durata di **5 (cinque) anni** decorrenti dalla data di avvio del servizio stesso, come risultante dal relativo verbale che sarà redatto in contraddittorio dalle parti.

4.2 REVISIONE DELLE TARIFFE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 189 c. 1 lett. a) e 60 c. 3 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. alla presente concessione potrà trovare applicazione, ai fini della revisione delle tariffe di cui alle Tabelle A) e B) di cui al precedente paragrafo 3.2 della presente Lettera di Invito, l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività (NIC). Tale revisione potrà trovare applicazione a partire dalla terza annualità. Non è prevista alcuna revisione delle tariffe nei primi due anni della Concessione.

Non sono invece soggette a revisione ISTAT le tariffe previste per la sosta di cui alla Tabella C).

5. PENALI

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità indicati per l'esecuzione del servizio, saranno applicate le penali riportate all'art. 15 del Capitolato.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei necessari requisiti, i soggetti indicati nell'art. 65 comma 2 del Codice dei Contratti.

Gli operatori economici di cui all'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui l'Ente concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (*nel prosieguo, aggregazione di retisti*);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro il termine di **giorni 10**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

La sussistenza delle **cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle **cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui **all'art. 65, comma 2, lettere b) e c)** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui **all'art. 65, comma 2, lett. d)** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

L'esclusione di cui ai **commi 1 e 2 dell'art. 94** del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti:

- a. dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c. di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e. dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;
- f. dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- g. del direttore tecnico o del socio unico;
- h. dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.

NB) Con riferimento alla suddetta elencazione continua ad applicarsi il **Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017** cui si rinvia integralmente. Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 dovrà essere resa con riferimento ai:

- 1) membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- 2) membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- 3) membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- 4) altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- 5) altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- 6) altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, c. 7 del Codice penale oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (*comprese le mandanti*) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione del servizio. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 94 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. resa dal

concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 94, comma 3.

Sono altresì esclusi gli operatori economici che si trovano in una delle situazioni elencate **dall'art. 94, comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**

Ai sensi di quanto disposto **dall'art. 94, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.**, è inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate ***nell'Allegato II.10 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.***

L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Sia con riferimento alle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sia con riferimento alle cause di esclusione non automatica previste dall'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano le disposizioni di cui **all'art. 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** in tema di disciplina dell'esclusione.

Sono, altresì, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono, inoltre, esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata all'Ente concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. dandone comunicazione all'Ente concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, l'Ente concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. al fine di decidere sull'esclusione.

Grave illecito professionale

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023** e s.m.i., l'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (*illecito professionale grave, tale da rendere dubbia l'integrità e affidabilità dell'operatore economico*) è disposta e comunicata dall'Ente concedente quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a. elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;
- b. idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;
- c. adeguati mezzi di prova di cui al comma 6 del citato art. 98

L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

1. sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'affidamento;
2. condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale dell'Ente concedente o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
3. condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
4. condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
5. condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'[articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55](#), laddove la violazione non sia stata rimossa;
6. omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'[articolo 416-bis.1 del medesimo codice](#) salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente all'invio della Lettera di Invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;
7. contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del Codice di taluno dei reati consumati o tentati di cui al [comma 1 del medesimo articolo 94](#);
8. contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al [comma 3 dell'articolo 94](#) del Codice, di taluno dei seguenti reati consumati:
 - 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'[articolo 348 del codice penale](#);

- 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli [articoli 2621 e seguenti del codice civile](#) o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli [articoli da 513 a 517 del codice penale](#);
- 4) i reati urbanistici di cui all'[articolo 44, comma 1, lettere b\) e c\), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#), con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;
- 5) i reati previsti dal [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#).

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 98, commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.:**

- la valutazione di gravità deve tener conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 del citato art. 98 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.
- Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 del citato art. 98 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui allo stesso comma 3.

Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti, consorzi ordinari, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.** e fermo restando quanto previsto dall'articolo 96, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione, se si sono verificate le condizioni di cui al comma 2 del citato art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e ha adempiuto ai seguenti oneri:

- a. in sede di presentazione dell'offerta:
 - ha comunicato all'Ente concedente la causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta e il venir meno, prima della presentazione dell'offerta, del requisito di qualificazione, nonché il soggetto che ne è interessato;
 - ha comprovato le misure adottate ai sensi del comma 2 o l'impossibilità di adottarle prima di quella data;
- b. ha adottato e comunicato le misure di cui al comma 2 prima dell'aggiudicazione, se la causa escludente si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta o il requisito di qualificazione è venuto meno successivamente alla presentazione dell'offerta.

Fermo restando l'[articolo 96](#) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., se un partecipante al raggruppamento si trova in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o non è in possesso di uno dei requisiti di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il raggruppamento può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata. Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'affidamento. Se l'Ente concedente ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. si applicano anche ai consorzi ordinari.

Si applicano altresì ai consorzi fra imprese artigiane, nonché ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche

Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 94, comma 5, lettera b), del Codice.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità**, di cui al Decreto Presidenziale n. n.72 del 27/06/2017, allegato alla documentazione di gara (***Allegato n. 9)***.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 96, comma 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, l'Ente concedente procederà alla segnalazione ivi prevista.

Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 94, comma 5, lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., è escluso l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*), dall'articolo 186-bis, comma 5, del R.D. n. 267/1942 e dall'articolo 124 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del R.D. n. 267/1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n.14/2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 14/2019, successivamente al deposito della domanda di cui all'art. 40 del citato Decreto (domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale), la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Pertanto, in tali ipotesi, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:

- copia conforme dell'autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato
- copia conforme della relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto (*solo nel caso ricorra l'ipotesi di cui al citato art. 372, c. 4 del D.Lgs. n. 14/2019*)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019 (*Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza*) l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

8. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a **pena di esclusione**, i requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

L'Ente concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso dell'Ente concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) **Iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento;
- b) (ove applicabile) **Iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
- c) **Titolarità della Licenza per lo svolgimento di attività di Impresa Ferroviaria ("IF")** con riferimento ai servizi oggetto del presente affidamento rilasciata dal Ministero dei Trasporti ai sensi del D.Lgs. 112/2015;
- d) **Titolarità del Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)**, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/762 e del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50, per l'esercizio dell'attività di manovra ferroviaria, ovvero di documento equivalente rilasciato da autorità competente in altro Stato membro dell'Unione europea, in conformità alla normativa europea vigente in materia di sicurezza ferroviaria;
- e) **Certificazione come Soggetto Responsabile della Manutenzione** (Entity in Charge of Maintenance – ECM), ai sensi del Regolamento (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019, per veicoli diversi dai carri (es. locomotive, mezzi di manovra, rotabili speciali), che attestino lo svolgimento delle seguenti quattro funzioni:
 - a. Gestione della manutenzione (Function 1)
 - b. Sviluppo della manutenzione (Function 2)
 - c. Gestione della manutenzione della flotta (Function 3)
 - d. Esecuzione della manutenzione (Function 4)

La certificazione dovrà essere rilasciata da un organismo notificato (Notified Body – NoBo) accreditato e riconosciuto secondo la normativa vigente.

L'operatore economico può soddisfare il presente requisito in proprio oppure attraverso soggetto terzo qualificato (ad es. subappaltatore), fermo restando che la certificazione ECM deve riferirsi ai **veicoli ferroviari utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto di gara**.

8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA

- f) **Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stato pubblicato l'Avviso di Indagine di mercato almeno pari € 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.**

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto economico-finanziario operatori economici qualificati per la concessione in oggetto.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione della Dichiarazione di partecipazione (**Allegato 2/a - 2/b -2/c) -2/d**).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

g) Esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione dell'Avviso di Indagine di mercato di almeno n.1 servizio analogo di manovra ferroviaria, di importo minimo pari a € 2.000.000,00 (*Euro duemilioni/00*).

Tale requisito è richiesto al fine di individuare sotto l'aspetto delle capacità tecnico-professionali operatori economici qualificati per la concessione in oggetto, che abbiano già svolto un servizio affine, per importo, contenuti e per modalità, e che quindi siano in grado di eseguire adeguatamente le prestazioni richieste.

Verranno considerati sia i servizi svolti in concessione che i servizi svolti in appalto.

Nel caso in cui il servizio sia stato prestato in raggruppamento con altri operatori economici, dovrà essere indicata la parte del servizio realizzata dal dichiarante con l'indicazione della sua incidenza percentuale, in proporzione alla quale verrà considerato l'importo corrispondente del servizio prestato che dovrà comunque consistere, per essere tenuto in considerazione, in un servizio analogo come indicato in precedenza.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Il possesso del requisito dovrà essere attestato rendendo apposita dichiarazione mediante compilazione dell'***Allegato 2/a - 2/b - 2/c - 2/d***.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 c.9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per soddisfare le condizioni di partecipazione, ove opportuno, l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. In tale ipotesi l'operatore economico dovrà dimostrare all'Ente concedente che disporrà delle risorse necessarie per l'intera durata della concessione, producendo a tal fine, in sede di partecipazione alla gara, idoneo impegno da parte di detti soggetti mediante compilazione dell'***Allegato 4***. In caso di utilizzo della capacità finanziaria di altri soggetti, questi ultimi saranno ritenuti responsabili in solido dell'esecuzione del contratto con l'operatore economico.

8.4 INDICAZIONE SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di

affidamento, di cui al **paragrafo 8.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

- b) (ove applicabile) Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
- c) Il **requisito relativo alla titolarità della Licenza per lo svolgimento di attività di Impresa Ferroviaria ("IF")** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. c)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività relativa alla manovra ferroviaria.
- d) Il **requisito relativo alla titolarità del Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività relativa alla manovra ferroviaria.
- e) Il **requisito relativo alla Certificazione come Soggetto Responsabile della Manutenzione** (Entity in Charge of Maintenance – ECM) di cui al **paragrafo 8.1 - lett. e)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività di manutenzione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

- I **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al **paragrafo 8.2 lett. f)** nonché **tecnica e professionale**, di cui al **paragrafo 8.3 lett. g)** devono essere posseduti direttamente dal Consorzio.

8.5 INDICAZIONE SUI REQUIISTI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- Il **requisito relativo all'iscrizione nel Registro della Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di affidamento, di cui al **paragrafo 8.1 lett. a)**, deve essere posseduto da:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- (ove applicabile) Il **requisito relativo all'iscrizione nell'Albo delle società cooperative** di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al **paragrafo 8.1 - lett. b)** deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento e contratto di rete.
- Il **requisito relativo alla titolarità della Licenza per lo svolgimento di attività di Impresa Ferroviaria ("IF")** di cui al **paragrafo 8.1 - lett. c)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività relativa alla manovra ferroviaria.
- Il **requisito relativo alla titolarità del Certificato di Sicurezza Unico, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**

(ANSFISA) di cui al **paragrafo 8.1 - lett. d)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività relativa alla manovra ferroviaria.

- Il **requisito relativo alla Certificazione come Soggetto Responsabile della Manutenzione** (Entity in Charge of Maintenance – ECM) di cui al **paragrafo 8.1 - lett. e)** deve essere posseduto dal soggetto che svolgerà l'attività di manutenzione.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale

- I **requisiti di capacità economica e finanziaria** di cui al **paragrafo 8.2 lett. f)** devono essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
- I **requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui al **paragrafo 8.3 lett. g)**, in considerazione della infrazionabilità del servizio di punta richiesto, devono essere posseduti da uno dei componenti il raggruppamento.

9. SOPRALLUOGO

Il **sopralluogo** presso il porto di Mantova - Via Antonio Pigafetta n. 1, in comune di Mantova è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: prendere visione dei luoghi, considerata la particolare localizzazione del raccordo ferroviario e le interferenze esistenti con le attività già presenti nonché effettuare una corretta e ponderata valutazione dell'offerta in considerazione delle caratteristiche tecniche delle prestazioni. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nell'area oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato solo dopo aver previamente preso accordi con il RUP o suoi delegati, e aver inoltrato la apposita richiesta, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo (***Allegato n. 12 - "Modulo istanza sopralluogo"***).

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **tramite PEC istituzionale** (provinciadimantova@legalmail.it), all'attenzione dell'Ing. Anna Cerini RUP nonché Funzionario del "Servizio Opere del Sistema Portuale e Navigazione" della Provincia di Mantova e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo nonché la mail o la PEC cui indirizzare la convocazione.

Data, ora e luogo del sopralluogo verrà comunicata ai concorrenti, dal RUP o suoi delegati, con almeno 3 giorni di anticipo.

Verrà rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo che dovrà essere presentata in sede di partecipazione alla gara.

In considerazione della natura dell'affidamento e del tempo necessario per la predisposizione dell'offerta, il termine ultimo per inoltrare richiesta di sopralluogo è fissato il **giorno 25.03.2026**. Oltre tale data non sarà più possibile richiedere la fissazione della data di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Nel caso il sopralluogo venga effettuato da un procuratore speciale dovrà essere consegnata copia della procura all'incaricato della Provincia unitamente al documento di riconoscimento; nel caso il sopralluogo venga effettuato da altro soggetto munito di apposita delega rilasciata dal legale rappresentante, la stessa dovrà essere consegnata all'incaricato della Provincia unitamente al documento di riconoscimento.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'Ente concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

10. SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 188 e 119 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la cessione del contratto è nulla ed è altresì nullo l'accordo con cui sia affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

In conformità all'art.17 del Capitolato, il concessionario deve eseguire direttamente l'operazione di manovra ferroviaria, in ragione della complessità del servizio che richiede il possesso da parte dell'esecutore di un know how altamente qualificato e specialistico nonché competenze tecniche e organizzative specifiche per garantirne l'esecuzione a regola d'arte e il rispetto della normativa vigente, in particolare delle norme in materia di sicurezza della circolazione.

È ammesso il ricorso al subappalto da parte del concessionario per le sole attività concernenti la manutenzione prevista all'art.1 del Capitolato. Il concessionario potrà, pertanto, affidare la suddetta attività di manutenzione ad operatori economici in possesso della necessaria **Certificazione come Soggetto Responsabile della Manutenzione** salvo rimanere, comunque, il soggetto responsabile della manutenzione stessa (Entity in Charge of Maintenance – ECM), ai sensi del Regolamento (UE) 2019/779 della Commissione del 16 maggio 2019, per veicoli diversi dai carri (es. locomotive, mezzi di manovra, rotabili speciali), che attestino lo svolgimento delle seguenti quattro funzioni:

- a) Gestione della manutenzione (Function 1)
- b) Sviluppo della manutenzione (Function 2)
- c) Gestione della manutenzione della flotta (Function 3)
- d) Esecuzione della manutenzione (Function 4)

Fermo restando il possesso della certificazione sopra indicata, la certificazione ECM deve riferirsi ai **veicoli ferroviari utilizzati per l'esecuzione del servizio oggetto di gara**.

Nel modello (**Allegato 2/a, 2/b, 2/c, 2/d**) il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le prestazioni di manutenzione, oggetto di eventuale subappalto, non potranno, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto (*cd. subappalto "a cascata"*) per non parcellizzare ulteriormente il servizio e compromettere la finalità di buon andamento del servizio.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c. 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione dell'Ente concedente, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- il subappaltatore deve essere qualificato per le prestazioni da eseguire;
- non devono sussistere a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, deve indicare le parti del servizio che si intende subappaltare.

Resta inteso che, qualora il concorrente non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

Autorizzazione al subappalto

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente concedente. A tal fine l'aggiudicatario del servizio dovrà provvedere al deposito presso l'Ente concedente del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del citato Decreto.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

L'Ente concedente verificherà il possesso dei requisiti nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

L'affidamento in subappalto potrà avvenire, ai sensi dell'art.119 – c.16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte dell'Ente concedente, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ente concedente sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, c.10 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i. l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione dell'Ente concedente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i..

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di concessione e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto della concessione. L'affidatario riconosce i costi della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE – CLAUSOLA SOCIALE

11.1 DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3 della presente Lettera di Invito. In alternativa, il concessionario è tenuto a garantire

l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al **30 per cento**, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione giovanile**;
- una quota pari almeno al **15 per cento** delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali di **occupazione femminile**.

Le disposizioni del presente paragrafo si applicano, altresì:

- alle eventuali imprese subappaltatrici, in caso di ricorso al subappalto
- alle consorziate indicate per l'esecuzione del contratto
- alla mandataria e alle mandanti in caso di RTI
- ***Nel caso in cui l'operatore economico, occupi un numero superiore a 50 dipendenti***

Gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

➤ **DISPOSIZIONI APPLICABILI IN CASO DI AGGIUDICAZIONE**

- ***Nel caso in cui il concessionario, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50***

L'operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare all'Ente concedente una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso in cui il concessionario, occupi un numero di dipendenti pari o superiore a 15 è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (si precisa che l'inquadramento normativo relativo alla "conclusione contrattuale" fa riferimento alla "stipula del contratto" ai sensi dell'art. 1326 del codice civile), a consegnare all'Ente concedente una relazione del legale rappresentante che attesti l'assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico dell'impresa nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali

aziendali.

L'Ente concedente verifica, con qualsiasi adeguato mezzo, l'attendibilità degli impegni assunti da parte dell'aggiudicatario.

Pertanto l'aggiudicatario, qualora si verificano eventi modificativi rispetto agli impegni assunti sarà tenuto ad informare tempestivamente l'Ente concedente.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, potranno essere considerate dall'Ente concedente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale.

11.2 CLAUSOLA SOCIALE

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario della concessione è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al precedente paragrafo 3).

A tal fine gli operatori economici concorrenti devono presentare, in sede di offerta tecnica, un Piano di Assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nell'Allegato 5 "Tabella personale concessionario uscente" facente parte del progetto di servizio, contenente il numero degli addetti con indicazione del CCNL di riferimento, del livello di inquadramento contrattuale, della mansione, monte ore e del livello di anzianità.

L'operatore economico subentrante è tenuto ad applicare le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo attualmente applicato; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'operatore economico subentrante.

A tal fine, il concorrente è tenuto a presentare **nella busta telematica contenente l'Offerta Tecnica**, secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 17) della presente Lettera di Invito, uno specifico **PIANO DI ASSORBIMENTO** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori coinvolti e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

L'aggiudicatario della concessione, in fase di esecuzione del contratto, darà attuazione a quanto indicato, in sede di offerta tecnica, con il Piano di Assorbimento. Il rispetto di quanto indicato nel suddetto Piano di Assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente concedente durante l'esecuzione del contratto.

Si precisa che la clausola sociale non si applica in caso di subappalto, subaffidamenti, incarichi di natura professionale posti in essere dal concessionario uscente.

La mancata accettazione della clausola sociale, rappresentata dalla mancata presentazione del Piano di Assorbimento, costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata e come tale inammissibile, per la quale si impone l'esclusione dalla gara.

12. GARANZIA PROVVISORIA

In considerazione delle caratteristiche dell'affidamento in oggetto, per la presente procedura **non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria** di cui all'art. 106 del citato D.L.gs. n.36/2023 e s.m.i..

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00 (Euro centosessantacinque/00)** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, (GURI 11 aprile 2025, n. 85) pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

L'Autorità, come previsto dall'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e dall'art. 15, comma 5-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema [pagoPA](#), il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid).

L'operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell'Autorità accedendo al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).

Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:

- **"Pagamento on line"** mediante il nuovo [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- **"Pagamento mediante avviso"** utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.AC.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

A tal fine l'operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:

- essere registrato come utente dei servizi dell'Autorità secondo le modalità descritte nella sezione [Registrazione e Profilazione Utenti](#);
- richiedere il profilo di "contribuente" associato al soggetto rappresentato "operatore economico" dalla [pagina di creazione profili](#);
- [accedere al servizio](#).

Per un **periodo transitorio** l'operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell'utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel ["manuale utente operatore economico"](#) pubblicato sul sito dell'ANAC.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del pagamento effettuato.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata presentazione della ricevuta l'Ente concedente accerta il pagamento mediante consultazione del FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Ente concedente esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma **SINTEL**

L'offerta deve pervenire

entro e non oltre le ore 16.00 del 8 APRILE 2026

pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere in lingua italiana e sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La Piattaforma **SINTEL** non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al *paragrafo 1*).

L'operatore economico registrato a **SINTEL** accede *all'interfaccia "Dettaglio"* della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato *"Invia offerta"*, che consente di predisporre:

- una **"busta telematica"** contenente la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA TECNICA**;
- una **"busta telematica"** contenente l'**OFFERTA ECONOMICA**

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Ente concedente solo dopo il completamento di tutti gli step (*da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi*) componenti il percorso guidato *"Invia offerta"*.

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato *"Invia offerta"* in **SINTEL** per verificare i contenuti richiesti dall'Ente concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala

che la **funzionalità “Salva”** consente di interrompere il percorso “*Invia offerta*” per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo **step 5 “Riepilogo”** del percorso “*Invia offerta*”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall’Ente concedente, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l’Ente concedente potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del citato 17, comma 4, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori **90 giorni**.

Il mancato riscontro alla richiesta dell’Ente concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

N.B.)

Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel”, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la dichiarazione di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazione di partecipazione;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta risultante dall’apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- ove necessario, la mancata produzione della dichiarazione di utilizzo delle condizioni di partecipazione ex art. 183 c. 9 del Codice;
- il difetto di sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporti un’incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14).

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione, unitamente all'offerta tecnica, del Piano di Assorbimento, recante le modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto della clausola sociale di cui al paragrafo 11.2) della presente Lettera di Invito;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 11.1) della presente Lettera di Invito.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Ente concedente assegna al concorrente un termine *non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni*, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, l'Ente concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Ente concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

L'Ente concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui al citato art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è comunque sempre facoltà dell'Ente concedente invitare, se necessario e anche in via informale, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., fino al giorno fissato per la sua apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della documentazione di gara, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione.

La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

16. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato *“Invia offerta”* della Piattaforma Sintel, l'operatore economico

utilizza gli appositi campi, per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) **Allegato 1)** – DGUE “Request”
- 2) **Dichiarazione di partecipazione** redatta secondo i modelli di cui:
 - *all’Allegato 2/a)* – Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo
 - *all’Allegato 2/b)* – Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
 - *all’Allegato 2/c)* – Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
 - *all’Allegato 2/d)* – Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili
- 3) **Allegato 3)** - Dichiarazioni Integrative
- 4) **Allegato 4)** – (*eventuale*) Dichiarazione ex art. 183 c. 9 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- 5) **Allegato 5)** - Dichiarazioni in merito alle pari opportunità di genere e generazionali e Legge 68_1999
- 6) **Allegato 6)** - Dichiarazione “Titolare effettivo”
- 7) copia informatica della **ricevuta di avvenuto pagamento** del Contributo all’ANAC
- 8) (*eventuale*) documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 16.5)
- 9) (*eventuale*) documentazione in caso di operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, di cui ai paragrafi 7 e 11.1)
- 10) (*eventuale*) procura

16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Al primo step del percorso guidato **“Invia offerta”** l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni dei partecipanti alla gara nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Per partecipare alla presente procedura di gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui ***all’Allegato 1***, in conformità al Comunicato prot. 6212 del 30 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale sono state fornite indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nonché in conformità al Comunicato del 31 luglio 2021 con il quale l’Agid ha provveduto all’aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” nonché i relativi allegati.

L’allegato 1 messo a disposizione dall’Ente concedente corrisponde al DGUE Request in formato xml, generato mediante il servizio di SINTEL

INDICAZIONI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE

A seguito delle novità introdotte dalla digitalizzazione del ciclo di vita dell’affidamento, l’operatore economico, al fine di predisporre il DGUE, dovrà seguire la procedura sottoriportata.

Nello specifico l’operatore economico, una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali a SINTEL, dal Tab PROCEDURE, cliccando sul tasto “Compila DGUE” verrà indirizzato nella prima pagina del processo di Creazione dell’eDGUE Response.

Di seguito verrà visualizzato il tasto “Compila DGUE Response”, e sotto il tasto “Leggi Request/Response”, cliccando su “Leggi Request/Response” l’operatore economico avrà la possibilità di caricare per una visualizzazione a video il file Request.

Cliccando sul tasto “Compila DGUE Response” sarà chiesto all’operatore economico di caricare la

eDGUE Request prodotta dall'Ente concedente in formato xml.

Per le modalità di compilazione si rinvia al Manuale "E-DGUE -CREAZIONE RESPONSE" di SINTEL.

Concluso l'iter di predisposizione del DGUE, **l'operatore economico dovrà caricare, in formato .pdf firmato digitalmente**, il file DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del citato art. 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al periodo precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare all'Ente concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui l'Ente concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

16.2 - DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

La dichiarazione di partecipazione è redatta secondo i modelli di cui:

- *all'Allegato 2/a)* – Dichiarazione di partecipazione Operatore Economico Singolo

- all'**Allegato 2/b** - Dichiarazione di partecipazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
- all'**Allegato 2/c** – Dichiarazione di partecipazione imprese aderenti al contratto di rete
- all'**Allegato 2/d** – Dichiarazione di partecipazione Consorzi di cooperative, Consorzi tra Imprese artigiane, Consorzi Stabili

Nella dichiarazione di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (*ragione sociale, codice fiscale, sede, ecc.*)

- In caso di partecipazione in **RTI costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, che assume il ruolo di impresa mandataria, è stato conferito mandato speciale con rappresentanza;
- In caso di partecipazione in **RTI non ancora costituito** il concorrente:
 - fornisce i dati identificativi di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento
 - indica le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti
 - indica a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza;
 - si impegna, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

Nella dichiarazione di partecipazione, da parte di ogni concorrente, deve inoltre essere attestato il possesso dei requisiti di partecipazione, di cui ai **paragrafi 8.1, 8.2 e 8.3** della presente Lettera di Invito.

Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione di partecipazione è sottoscritta, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

Allegato 2/a:

- dal concorrente che partecipa in forma singola (imprenditore o società)

Allegato 2/b:

- In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie, di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), h) del D.Lgs.n. 36/2023 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le dichiarazioni contenute nel presente Modulo dovranno essere espresse e sottoscritte digitalmente dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi o il Geie.

Allegato 2/c:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

Allegato 2/d:

- nel caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.: dal consorzio medesimo.

La Dichiarazione di Partecipazione **deve essere sottoscritta** dal legale rappresentante, o da altra persona dotata dei poteri di firma, dei soggetti dichiaranti.

Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del concorrente lo stesso deve essere munito della relativa **procura**. In tal caso, il concorrente allega alla Dichiarazione copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

16.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all' ***Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*** con le quali:

1. DICHIARA i dati identificativi (*nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.*) dei soggetti di cui all'art. 94, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo una delle seguenti modalità:

- compilando l'apposita Sezione dedicata in calce all' ***Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"***
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

2. DICHIARA di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (*individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio*)

Oppure

DICHIARA di partecipare alla medesima gara contemporaneamente in più di una forma; in tal caso **deve allegare idonea documentazione** che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

3. DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....Codice alfanumerico, ossia quello indicato dall'Ente concedente

Oppure

DICHIARA di applicare ai propri dipendenti il seguente diverso Contratto Collettivo NazionaleCodice alfanumerico, e SI IMPEGNA, qualora aggiudicatario, ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dall'Ente concedente

Oppure

DICHIARA che il Contratto Collettivo Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere Codice alfanumerico, e che il medesimo, essendo equivalente al Contratto Collettivo Nazionale Codice alfanumerico indicato dall'Ente concedente, assicura le medesime tutele economiche e normative ai lavoratori, esprimendo la disponibilità ad ogni verifica in tal senso, secondo quanto stabilito al precedente paragrafo 3.2 della presente Lettera di invito;

4. DICHIARA remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio oggetto della concessione;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio oggetto della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara e, in particolare, ACCETTA e SI IMPEGNA a rispettare, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, le condizioni particolari per l'esecuzione del contratto indicate nel Capitolato;
6. ACCETTA E SI IMPEGNA a rispettare **la clausola sociale** come disciplinata al paragrafo 11.2 della presente Lettera di Invito e a tal fine dà atto di aver presentato, in sede di offerta tecnica, il **Piano di Assorbimento del personale**;
7. PRENDE ATTO che la mancata accettazione della clausola sociale e/o la mancata presentazione del Piano di Assorbimento costituiscono **cause di esclusione** dalla presente procedura di gara;
8. DICHIARA di impegnarsi, in caso di aggiudicazione del contratto, e fermi restando gli obblighi connessi al rispetto della clausola sociale a:
- ✓ garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto degli impegni assunti in offerta;
 - ✓ rispettare le misure disciplinate al paragrafo 11.1 della presente Lettera di Invito-al fine di garantire le pari opportunità generazionali e di genere;
9. DICHIARA, in quanto operatore economico che occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta di non aver omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto riservato ai sensi dell'articolo 61 del codice, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice;
10. DICHIARA di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario (PEF) e relativa Relazione;
11. DICHIARA di aver preso visione del "DUVRI";
12. DICHIARA di aver preso visione dei luoghi come da attestato di sopralluogo allegato alla documentazione presentata in sede di partecipazione alla gara;
13. DICHIARA di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte dell'Ente concedente del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice e per le altre finalità previste dal medesimo Codice;
14. ACCETTA il **"Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova"** adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, allegato alla documentazione di gara (***Allegato n. 9***);
15. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal **"Codice di comportamento della Provincia di Mantova"** adottato dall'Ente concedente con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 allegato alla documentazione di gara (***Allegato n.10***) e SI IMPEGNA, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- 16.INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC
- 17.ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall'art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – (Allegato 11)** della Lettera di invito);
- 18.DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l'offerta autonomamente
- 19.DICHIARA di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nella presente Lettera di Invito;
- 20.SI IMPEGNA in caso di aggiudicazione, ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come individuati nella determinazione Anac n.4 del 7 luglio 2011, come da ultimo aggiornata dalla delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, anche nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese;
- 21.ALLEGA la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della partecipazione alla presente gara e indica nel DGUE, il riferimento al documento allegato;

Oppure

DICHIARA che è stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione.

- 22.AUTORIZZA, in tema di accesso agli atti, l'Ente concedente a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del Codice;

oppure

NON AUTORIZZA, in tema di accesso agli atti, l'Ente concedente a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, relativamente alle parti che contengono segreti tecnici/commerciali. A tal fine DICHIARA di avere inserito nella busta telematica “Offerta Tecnica”:

- una RELAZIONE in cui vengono indicate le parti relativamente alle quali si chiede l'oscuramento e in cui vengono fornite le motivazioni a supporto della richiesta.
- (facoltativo) COPIA dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

- 23.DICHIARA di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;

Dichiarazioni da rendere in caso di crisi di impresa

In caso di presentazione della domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza)

24.INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- data di presentazione della domanda di cui all'art. 40 D.Lgs. 14/2019
- Protocollo e data dell'autorizzazione del Tribunale a partecipare alla procedura e ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 7) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa" della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici per i quali sia stato già adottato il decreto di apertura ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 14/2019

25.INDICA gli estremi dei seguenti atti:

- Tribunale che ha emesso il decreto di apertura e data del provvedimento
 - Protocollo e data dell'autorizzazione a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato
- e ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 7) "Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa" della presente Lettera di Invito

In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 14/2019

26.DICHIARA che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il ... da

DICHIARA che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il ...da...

DICHIARA di partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale.

ALLEGA la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

27.DICHIARA che è stato emesso il provvedimento ... (*indicare il tipo di provvedimento ... Sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario*) in data ... da parte di

NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni integrative, compilando l'apposito Modulo ***Allegato n. 3) "Dichiarazioni integrative"*** al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione.

Modalità di Sottoscrizione:

Le dichiarazioni integrative vanno compilate e sottoscritte da ciascun concorrente

- In caso di consorzio di cooperative, di consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del D.Lgs. n. 36/2023: dal consorzio medesimo
 - In caso di RTI, Consorzio ordinario, le dichiarazioni Integrative devono essere rese anche da ciascuna mandante
- Per le aggregazioni di rete si rimanda a quanto previsto al precedente paragrafo 6).

16.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti allegano:

- In caso di **Raggruppamenti Temporanei già costituiti**:
 - Copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

17. OFFERTA TECNICA

Al secondo step del percorso guidato ***“Invia offerta”*** l'operatore economico inserisce nell'apposito campo **“Busta tecnica”**, presente sulla piattaforma SINTEL, a pena di inammissibilità dell'offerta, la documentazione relativa all'Offerta Tecnica. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.2) e deve contenere, i seguenti documenti:

- a) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**;
- b) **MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7) (rif. criteri di valutazione F, G, H, I, L);**
- c) **PIANO DI ASSORBIMENTO DEL PERSONALE**
- d) **(EVENTUALE)** nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, **RELAZIONE**, con eventuali allegati, che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

a) **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

con la quale illustrare le proprie proposte sviluppate secondo quanto specificato al successivo paragrafo 19.1).

Tale Relazione illustrativa dovrà essere articolata in **5 SEZIONI** di cui:

1. **Sezione 1:** dedicata al criterio di valutazione **A. “Modello operativo”**, così ripartito:
 - sub-criterio di valutazione **A.1. “Proposta di organizzazione interna delle risorse e delle attività di manovra al fine di garantire efficienza operativa e qualità dell'attività”**;
 - sub-criterio di valutazione **A.2. “Proposte di miglioramento della qualità delle attività di manovra nell'impianto del raccordo ferroviario”**;
 - sub-criterio di valutazione **A.3. “Innovazioni per la sostenibilità ambientale: basse emissioni, decarbonizzazione, soluzioni ecocompatibili”**;
2. **Sezione 2:** dedicata al criterio di valutazione **B. “Organizzazione della attività di manutenzione dei locomotori di manovra”**, così ripartito:
 - sub-criterio di valutazione **B.1. “Capacità aziendale di gestione delle attività manutentive di locomotori di manovra”**;
 - sub-criterio di valutazione **B.2. “Proposta di organizzazione della manutenzione riferita specificamente all'impianto del raccordo ferroviario Frassine Valdaro”**;
 - sub-criterio di valutazione **B.3. “Organizzazione degli interventi per guasti in esercizio”**;
3. **Sezione 3:** dedicata al sub-criterio di valutazione **C.1 “Esperienza e caratteristiche qualitative del sistema di formazione”**;
4. **Sezione 4:** dedicata al criterio di valutazione **D. “Soluzione di interoperabilità informativa”**, così ripartito:
 - sub-criterio di valutazione **D.1. “Funzionalità e informazioni rese disponibili per IF e terminalisti e GU per il livello di integrazione informativa proposto”**;
 - sub-criterio di valutazione **D.2. “Scalabilità della soluzione tecnologica proposta rispetto a possibili evoluzioni e integrazioni con Data Warehouse, Port Community System, sistemi di RFI, sistema dell'Agenzia delle dogane e altre piattaforme”**;

5. **Sezione 5:** dedicata al sub-criterio di valutazione **E.1 “Attività di promozione e sponsorizzazione di servizi ferroviari al Porto”**.

La Relazione Illustrativa:

- non deve superare **20 (venti) facciate** formato **UNI A4**;
- deve essere scritta in carattere non inferiore ad **Arial 11**, non compressa, con interlinea 1,5;
- non sono computati nel numero delle max 20 pagine l'indice, le copertine, gli eventuali sommari, eventuali schede tecniche locomotore;
- deve essere articolata nelle **5 Sezioni** sopra indicate;
- ogni Sezione dovrà recare come denominazione l'esatta indicazione del criterio/sub-criterio cui si riferisce (ad. es: *Sezione 1 – A.1. “Proposta di organizzazione interna delle risorse e delle attività di manovra al fine di garantire efficienza operativa e qualità dell'attività”*);
- tutte le pagine devono avere una numerazione progressiva ed univoca.

La mancata produzione della Relazione illustrativa produce l'esclusione dalla gara del concorrente per l'impossibilità di valutare i contenuti caratterizzanti l'offerta tecnica

b) **MODULO OFFERTA TECNICA (Allegato 7) (rif. criteri di valutazione F, G, H, I, L).**

Con riferimento ai seguenti criteri di valutazione di tipo tabellare:

- Criterio di valutazione **F “Disponibilità per servizi ferroviari di trazione ferroviaria di breve medio raggio”**
- Criterio di valutazione **G “Disponibilità per attività di formazione e verifica convogli su richiesta dell'impresa ferroviaria”**
- Criterio di valutazione **H “Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001) per le attività di manovra ferroviaria”**
- Criterio di valutazione **I “Possesso certificazione di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria”**
- Criterio di valutazione **L “Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria”**

In alternativa, per i criteri di valutazione H, I, L è possibile produrre COPIA DELLE SUDETTE CERTIFICAZIONI.

La mancanza delle dichiarazioni o della produzione delle copie delle suddette certificazioni equivale a dichiarazione di mancato possesso della stessa e produce la non attribuzione del relativo punteggio.

c) **Il PIANO DI ASSORBIMENTO del personale dell'operatore economico uscente deve essere obbligatoriamente presentato, a pena di esclusione, da tutti i concorrenti a supporto della dichiarazione (anch'essa obbligatoria) di accettazione della clausola sociale, resa attraverso la compilazione dell'**Allegato 3 “Dichiarazioni integrative”**.**

Il Piano di Assorbimento deve illustrare le concrete modalità di applicazione della “Clausola sociale” di cui al **paragrafo 11.2)** della presente Lettera di invito, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che si prevede di riassorbire e alla relativa proposta contrattuale (CCNL, inquadramento e trattamento economico, monte ore, ecc.).

Il Piano di Assorbimento deve risultare coerente e compatibile con quanto indicato dai concorrenti nella propria Offerta Tecnica.

Il Piano di Assorbimento deve essere presentato anche dall'operatore economico uscente.

NB)

Il Piano di Assorbimento deve consistere in un prospetto/elaborato di **max 2 pagine** di formato **massimo pari all'A4.**

- d) **(EVENTUALE)** Inoltre, nel caso in cui i concorrenti intendano avanzare **richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata**, in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, nella busta telematica "Offerta Tecnica":
- dovrà essere inserita una **RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta
 - potranno essere allegate alla Relazione **COPIE DEI DOCUMENTI** presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

L'Offerta Tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Tutta la documentazione facente parte dell'Offerta Tecnica deve essere formulata prendendo in considerazione gli elementi di valutazione indicati al successivo *paragrafo 19.1) "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"*, rispettando le indicazioni in esso fornite ai fini della sua compilazione.

NB)

- **Ogni file** contenente la documentazione costituente l'offerta tecnica sopra indicata **deve essere sottoscritto digitalmente** e deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato., nel rispetto del principio di equivalenza.
- Qualora il concorrente intenda avanzare richiesta di oscuramento di parti dell'offerta tecnica presentata, resta ferma la facoltà dell'Ente concedente di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- Dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica.
- L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.
- L'Offerta Tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente concedente.
- La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta.

La chiarezza e la sinteticità della documentazione, svolta correttamente sia nella forma che nella sostanza secondo le indicazioni sopra riportate, contribuiranno alla positiva valutazione complessiva dell'offerta. Si invitano pertanto i concorrenti ad attenersi puntualmente alle indicazioni sopra riportate e soprattutto a rispettare il numero di pagine indicato.

Modalità di sottoscrizione

- L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da altra persona dotata dei poteri di firma.
- Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione di cui al ***paragrafo 16.2*** della presente Lettera di Invito.

18. OFFERTA ECONOMICA

Al **secondo step** del percorso guidato "***Invia offerta***", l'operatore economico inserisce l'Offerta Economica nella Piattaforma SINTEL.

Pertanto, l'operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:

- **indicare a Sistema**, nell'apposito campo **“Offerta Economica”** presente sulla piattaforma Sintel, la propria **OFFERTA ECONOMICA**, consistente nell'indicazione in cifre del **RIBASSO PERCENTUALE UNICO**, offerto sulle tariffe poste a base di gara.

Nello specifico il ribasso percentuale unico offerto dovrà riferirsi a ciascuna delle seguenti tariffe da intendersi al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso come riportate nella Tabella sottostante nella colonna *“Tariffa complessiva ad operazione (Euro)”*:

A) TARIFFE A BASE D'ASTA

Tipo di Manovra	Tariffa complessiva ad operazione - base di gara soggetta a ribasso (Euro)	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Euro)	Tariffa massima complessiva ad operazione comprensiva degli oneri della sicurezza (Euro)
Terminalizzazione a treno completo IN	316,25	1,25	317,50
Terminalizzazione a treno completo OUT	316,25	1,25	317,50
Terminalizzazione con composizione o scomposizione IN	552,25	2,25	554,50
Terminalizzazione con composizione o scomposizione OUT	552,25	2,25	554,50

Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal Capitolato.

- **indicare, a Sistema**, nell'apposito campo **“di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico”** i propri **COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA** afferenti all'esercizio dell'attività che verrà svolta con riferimento al servizio posto a base di gara. **Tale valore dovrà essere corrispondente alla voce “Costi per la sicurezza” indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF).**

NB: in caso di discordanza tra i “Costi aziendali della sicurezza” indicati a sistema e i “Costi per la sicurezza” indicati nel PEF, verranno ritenuti validi unicamente i “Costi per la sicurezza” indicati nel Piano Economico del PEF, nella colonna “TOTALE”.

- **indicare, nell'apposito campo “di cui costi del personale” i propri COSTI DELLA MANODOPERA** con riferimento al servizio posto a base di gara. **Tale valore dovrà essere corrispondente alla voce “Costo del personale” indicati nel Piano Economico Finanziario (PEF).**

NB: in caso di discordanza tra i “Costi della manodopera” indicati a sistema e il “Costo del personale” indicato nel PEF, verrà ritenuto valido unicamente il “Costo del personale” indicato nel Piano Economico del PEF, nella colonna “TOTALE”.

- Allegare il **PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F) redatto in conformità allegato 8) “fac-simile PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)”** e relativa **“Relazione al Piano Economico Finanziario”** che attesti il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario della gestione, per tutta la durata del servizio, con tutti gli elementi idonei a permettere la verifica della sua congruità e sostenibilità.

Il PEF non costituirà oggetto di attribuzione dei punteggi nell’ambito della valutazione tecnico-economica delle offerte, ma avrà la finalità di dimostrare la sostenibilità economica-finanziaria e la remuneratività dell’offerta, come presentata dal concorrente, per l’intero arco temporale di durata della concessione stabilito dall’Amministrazione, attraverso la coerente e responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario.

Ai sensi dell’art.185 c.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., prima di assegnare il punteggio all’offerta economica la commissione aggiudicatrice verificherà l’adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

Tale Relazione dovrà essere di **max 8 pagine** (esclusa la copertina), formato **UNI A4**, con carattere **Arial 12**, interlinea **1,5**, al fine di illustrare i contenuti del Piano stesso.

Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici nell’elaborazione del proprio Piano Economico Finanziario è stato predisposto un Piano Economico Finanziario di massima del progetto del servizio.

Tale Piano dovrà essere presentato, pena esclusione, nell’offerta economica.

Il Piano Economico Finanziario dovrà in particolare essere **redatto in conformità allegato 8) “fac-simile PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)”**, allegato alla presente lettera di invito e come contenuto minimo contenere i seguenti elementi strutturali necessari:

a) PIANO ECONOMICO

Ricavi:

Movimenti treni

Movimenti carri

Prestazioni in ore straordinari

Altri ricavi

Costi:

Costo gasolio

Noleggio locomotore

Costo del personale

Manutenzione ordinaria

Spese di trasferta

Costi per la sicurezza

Assicurazioni

Ammortamenti

Quota spese generali

Oneri finanziari

Imposte

Ante imposte

Imposte

b) PIANO FINANZIARIO

Cash Flow reddituale

Totale Entrate

Totale Spese

Versamenti IVA

Flusso finanziario

Investimenti

Finanziamenti

Rimborso finanziam.

Pagamento imposte

Apporti di capitale

Distribuzione utili

Liquidità

Liquidità iniziale

Si precisa che la concessione è vincolata alla piena attuazione del Piano Economico Finanziario presentato dal concorrente.

Pertanto il concorrente deve dichiarare, espressamente, di impegnarsi a rispettare e ad adempiere tutte le condizioni previste ed offerte nel proprio Piano Economico Finanziario.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal concorrente tramite la compilazione e sottoscrizione del **Modulo Allegato 3) “Dichiarazioni integrative”** in cui è riportato tale impegno.

Il PEF e la connessa Relazione non costituiranno oggetto di attribuzione dei punteggi nell'ambito della valutazione tecnico-economica delle offerte, ma hanno la finalità di dimostrare la sostenibilità economica-finanziaria e la remuneratività dell'offerta come presentata dal concorrente. Il PEF e la connessa Relazione sono infatti finalizzati a dimostrare che il concorrente può concretamente e correttamente eseguire le prestazioni oggetto della concessione per l'intero arco temporale di durata della concessione stabilito dall'Amministrazione, attraverso la coerente e responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario, garantendo al contempo un adeguato ritorno degli investimenti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto delle tariffe di riferimento indicate al paragrafo 3.2 della presente Lettera di Invito.

COSTI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZA

Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo **“Costi della sicurezza derivanti da interferenza”** il valore individuato dall'Ente concedente, **pari ad € 50.909,03.**

Al **terzo step** del percorso guidato **“Invia offerta”**, la piattaforma Sintel genera automaticamente il **“Documento d'offerta”** in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta

inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall'operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, **effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta"** debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.

Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche / procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 3 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Forma di partecipazione	Modalità di produzione e firme digitali richieste
• Forma singola	• Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma)
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio.
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 65, c.2, lett. f) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio.
• Consorzio (art. 65, c.2, lett. b), c) e d) D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)	• Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo.
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete	• Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e di comprovati poteri di firma) secondo le indicazioni contenute al paragrafo 15.2.3)

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 108, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i **“Punteggi tabellari”**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellati (T) dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	MODELLO OPERATIVO (MAX PUNTI 24)	24	A.1	PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE RISORSE E DELLE ATTIVITA' DI MANOVRA, AL FINE DI GARANTIRE EFFICIENZA OPERATIVA E QUALITA' DELL'ATTIVITA'	10	
			A.2	PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' DI MANOVRA NELL'IMPIANTO DEL RACCORDO FERROVIARIO	4	
			A.3	INNOVAZIONI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: BASSE EMISSIONI, DECARBONIZZAZIONE, SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI	10	
B	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI LOCOMOTORI DI MANOVRA (MAX PUNTI 18)	18	B.1	CAPACITA' AZIENDALE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DI LOCOMOTORI DI MANOVRA	5	
			B.2	PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE RIFERITA SPECIFICAMENTE ALL'IMPIANTO DEL RACCORDO FERROVIARIO FRASSINE VALDARO	8	
			B.3	ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER GUASTI IN ESERCIZIO	5	
C	QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (MAX PUNTI 7)	7	C.1	ESPERIENZA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE	7	
D	SOLUZIONE DI INTEROPERABILITA' INFORMATIVA (MAX PUNTI 12)	12	D.1	FUNZIONALITA' E INFORMAZIONI RESE DISPONIBILI PER IF E TERMINALISTI E GU PER IL LIVELLO DI INTEGRAZIONE INFORMATIVA PROPOSTO	10	
			D.2	SCALABILITA' DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA RISPETTO A POSSIBILI EVOLUZIONI E INTEGRAZIONI CON DATA WAREHOUSE, PORT COMMUNITY SYSTEM, SISTEMI DI RFI, SISTEMA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E ALTRE PIATTAFORME	2	

E	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI AL PORTO (MAX PUNTI 3)	3	E.1	ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI AL PORTO	3	
F	DISPONIBILITA' PER SERVIZI COMMERCIALI DI TRAZIONE FERROVIARIA DI BREVE MEDIO RAGGIO (MAX PUNTI 4)	4		ASSENZA DISPONIBILITA'		0
				IN CASO DI DISPONIBILITA'		4
G	DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA CONVOGLI SU RICHIESTA DELL'IMPRESA FERROVIARIA (MAX PUNTI 6)	6		ASSENZA DISPONIBILITA'		0
				DISPONIBILITA'		6
H	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE (UNI EN ISO 9001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA (MAX PUNTI 2)	2		ASSENZA CERTIFICAZIONE		0
				POSSESSO CERTIFICAZIONE		2
I	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (UNI EN ISO 45001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA (MAX PUNTI 2)	2		ASSENZA CERTIFICAZIONE		0
				POSSESSO CERTIFICAZIONE		2
L		2		ASSENZA CERTIFICAZIONE		0

	POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA (MAX PUNTI 2)			POSSESSO CERTIFICAZIONE		2
	TOTALE	80			64	16

Nello specifico per l'attribuzione del relativo punteggio verranno valutati i seguenti criteri e sub-criteri di valutazione:

A	MODELLO OPERATIVO	Max punti 24
----------	--------------------------	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente concessione.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **A.1.)**

Proposta di organizzazione interna delle risorse e delle attività di manovra, al fine di garantire efficienza operativa e qualità dell'attività

Max punti 10

Il concorrente dovrà descrivere l'assetto operativo e organizzativo che intende adottare per lo svolgimento del servizio di manovra ferroviaria sul raccordo Frassine-Valdaro, illustrando le modalità di gestione e le soluzioni tecnico-organizzative proposte. Dovrà inoltre evidenziare gli elementi di miglioramento e di ottimizzazione rispetto a quanto previsto dal Capitolato.

A titolo indicativo e non esaustivo, il concorrente indicherà:

- le modalità per ottimizzare la circolazione dei treni dai singoli terminal al fascio di presa e consegna;
- le procedure di monitoraggio delle soste dei treni nei terminal e lungo il raccordo ferroviario;
- le misure specifiche per massimizzare la capacità del raccordo e ottimizzare i servizi di manovra.

Saranno valutati in particolare la gestione del personale e l'organizzazione logistica e operativa proposte per garantire il servizio, sia per i turni programmati sia per le richieste operative non programmate, inclusi i meccanismi di coordinamento e monitoraggio. Per quanto concerne il monitoraggio, il concorrente specificherà le azioni da attivare per comunicare in tempo reale al Gestore Unico la situazione del traffico sul raccordo.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

⇒ **A.2.)**

Proposte di miglioramento della qualità delle attività di manovra nell'impianto del raccordo ferroviario

Max punti 4

Il concorrente, in coerenza con il sistema di monitoraggio della qualità dei servizi di manovra erogati, dovrà descrivere le modalità della manovra che verranno seguite nell'esecuzione del servizio nel pieno rispetto della normativa di settore e delle prescrizioni del Capitolato.

In particolare verranno considerati i seguenti profili della proposta operativa:

- indicazione di soluzioni tecniche migliorative del servizio di manovra, rispetto a quelle minime a base di gara, che determinino una maggiore efficienza delle prestazioni e/o un aumento del livello di *customer satisfaction* rispetto alla qualità del servizio in capo ai fruitori finali del servizio, senza addebito di ulteriori costi;
- tempi di esecuzione delle operazioni di introduzione/estrazione dei treni rispetto alle tracce;
- indicazione delle soluzioni operative offerte per la risoluzione delle possibili criticità, come ad esempio l'arrivo di treni non programmati o in ritardo rispetto al documento di programmazione;
- disponibilità ad effettuare il servizio anche in orari diversi rispetto a quelli indicati nel Capitolato.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

⇒ **A.3.)**

Innovazioni per la sostenibilità ambientale: basse emissioni, decarbonizzazione, soluzioni ecocompatibili

Max punti 10

Verranno valutate le proposte migliorative concernenti l'operatività del servizio, con particolare riferimento ai profili di sostenibilità ambientale. In via prioritaria, verranno considerate le dotazioni – anche tecnologiche – a bordo dei mezzi di trazione e a disposizione del personale operativo, finalizzate a:

- ridurre le emissioni, il rumore e i consumi energetici;
- innalzare i livelli di sicurezza e benessere del personale operativo;
- incrementare la tempestività e la coerenza delle informazioni trasmesse al personale addetto.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 1** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

B	ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE DEI LOCOMOTORI DI MANOVRA	Max punti 18
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo le modalità di organizzazione delle attività di manutenzione.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **B.1.)**

Capacità aziendale di gestione delle attività manutentive di locomotori di manovra

Max punti 5

Il concorrente dovrà descrivere in modo analitico come intende gestire, secondo la regola dell'arte (conformemente alle norme ANSFISA DM 30/11/2018, Regolamento (UE) 202/2019 e Linee Guida RFI per manovra), le attività di manutenzione dei locomotori di manovra, al fine di migliorare il servizio in termini di efficienza, sicurezza, qualità e funzionalità operativa.

Nello specifico, dovranno essere indicati:

- tipologia di manutenzione;
- frequenza della manutenzione;
- modalità di affidamento e controllo;
- modalità di reportistica al Gestore Unico (GU).

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

⇒ **B.2.)**

Proposta di organizzazione della manutenzione riferita specificamente all'impianto del raccordo ferroviario Frassine Valdaro

Max punti 8

Il concorrente dovrà descrivere come intende gestire, secondo la regola dell'arte, le attività di manutenzione ordinaria all'impianto del raccordo ferroviario Frassine Valdaro, previste dal Piano di gestione messo a disposizione dal Gestore Unico (GU); nello specifico dovrà essere indicato se tale manutenzione verrà eseguita direttamente o mediante ricorso al subappalto ad operatore specializzato in possesso della necessaria Certificazione come Soggetto Responsabile della Manutenzione.

Verranno valutate, altresì, attività di manutenzione diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dal Capitolato, sotto il profilo della coerenza, concretezza e funzionalità. Tali attività dovranno essere finalizzate a migliorare l'efficienza, la sicurezza e la qualità del servizio a parità di costo, ritenendosi le stesse comprese e compensate nelle tariffe offerte.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

⇒ **B.3.)**

Organizzazione degli interventi per guasti in esercizio

Max punti 5

Il concorrente dovrà descrivere l'organizzazione approntata per far fronte al verificarsi di possibili guasti in esercizio, avuto particolare riguardo al modello organizzativo adottato in termini di minimizzazione dei tempi, di indisponibilità dei mezzi, di gestione del pronto intervento e di maggior numero di mezzi di scorta.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 2** della Relazione Illustrativa di

cui al precedente paragrafo 17.

C	QUALITÀ E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE	Max punti 7
----------	--	--------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la gestione delle attività di formazione del personale.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **C.1.)**

Esperienza e caratteristiche qualitative del sistema di formazione

Max punti 7

Il concorrente, nel rispetto delle condizioni minime fissate dal Capitolato e in coerenza con il Piano di assorbimento, dovrà descrivere il gruppo di lavoro dedicato alla presente concessione, indicando i componenti del gruppo stesso e il referente; del gruppo di lavoro dovranno essere specificate le competenze, le responsabilità, le esperienze e le interazioni tra le figure dedicate.

Il concorrente dovrà, inoltre, descrivere il Piano di formazione del personale proposto privilegiando le offerte che garantiranno l'approfondimento degli aspetti legati alla sicurezza del servizio di manovra. Il Piano dovrà riportare per ciascun addetto: i programmi formativi, monte ore annuale/pluriennale dedicato alla formazione, la tempistica di svolgimento.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 3** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

D	SOLUZIONE DI INTEROPERABILITA' INFORMATIVA	Max punti 12
----------	---	---------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo il sistema di interoperabilità informativa che si intende adottare.

In particolare, verranno valutati i seguenti **SUB-CRITERI**:

⇒ **D.1.)**

Funzionalità e informazioni rese disponibili per IF e terminalisti e GU per il livello di integrazione informativa proposto

Max punti 10

Il concorrente dovrà descrivere la propria proposta di integrazione informativa indicando quali funzionalità intenda adottare per consentire lo scambio di dati, informazioni, comunicazioni, richieste tra i soggetti interessati dal servizio di manovra ed in particolare tra GU, Impresa ferroviaria e terminalisti. Verrà valutata in particolare l'adeguatezza, l'idoneità ed efficienza del sistema di integrazione informativo proposto.

Verrà, altresì, valutata l'adeguatezza e l'efficienza del sistema, con focus su:

- integrazione tra componenti;
- collegamento con terminalisti;
- sicurezza, semplicità e completezza della gestione.

Saranno premiate soluzioni innovative che riducono i tempi di coordinamento per richiesta-risposta.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 4** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

⇒ **D.2.)**

Scalabilità della soluzione tecnologica proposta rispetto a possibili evoluzioni e integrazioni con Data Warehouse, Port Community System, sistemi di RFI, sistema dell'Agenzia delle dogane e altre piattaforme

Max punti 2

Il concorrente dovrà descrivere la soluzione tecnologica proposta, descrivendo la possibilità di implementare nuove funzionalità di interrogazione e di esportazione dei dati nonché nuove funzionalità che consentano l'integrazione con altri sistemi come Data Warehouse, Port Community System, piattaforme RFI, Agenzia Dogane e simili.

Verrà valutata in particolare:

- affidabilità e scalabilità;
- modularità e flessibilità;
- sicurezza e interoperabilità.

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 4** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

<i>E</i>	<i>ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI AL PORTO</i>	<i>Max punti 3</i>
-----------------	--	---------------------------

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo la proposta di gestione delle attività di promozione e sponsorizzazione dei servizi portuali.

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **E.1.)**

Attività di promozione e sponsorizzazione dei servizi ferroviari al porto

Max punti 3

Verranno valutate la progettazione di iniziative, l'organizzazione e le attività che il concorrente intenda porre in essere al fine di promuovere e sponsorizzare i servizi ferroviari al Porto.

Nello specifico la valutazione terrà conto:

- della capacità di interagire con aziende e terminal logistici per valorizzare i raccordi ferroviari;
- della capacità di collaborare con il Gestore Unico (GU) in fiere, convegni e iniziative promozionali.

Saranno valutati in particolare:

- la capacità di attuare strategie innovative di comunicazione e promozione volte ad incrementare i fruitori dei servizi al Porto;
- la proposta di un Piano promozionale dettagliato;
- le partecipazioni a eventi e sponsorizzazioni;
- le collaborazioni con stakeholder (es. Protocolli con terminalisti per open day, co-marketing con aziende per testimonial;
- la misurabilità dei risultati;
- le proposte con budget allocato, timeline e collaborazioni con partner qualificati;

La trattazione del presente criterio deve essere inserita nella **Sezione 5** della Relazione Illustrativa di cui al precedente paragrafo 17.

<i>F</i>	<i>DISPONIBILITA' PER SERVIZI COMMERCIALI DI TRAZIONE FERROVIARIA DI BREVE MEDIO RAGGIO</i>	<i>Max punti 4</i>
-----------------	--	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**: disponibilità ad effettuare servizi commerciali di trazione ferroviaria di breve medio raggio.

Il punteggio verrà così assegnato:

- Punti 0 se il concorrente non offre la disponibilità descritta;
- Punti 4 se il concorrente offre la disponibilità descritta.

<i>G</i>	<i>DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA CONVOGLI SU RICHIESTA DELL'IMPRESA FERROVIARIA</i>	<i>Max punti 6</i>
-----------------	--	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**: disponibilità ad effettuare attività di formazione e verifica convogli su richiesta dell'impresa ferroviaria.

Il punteggio verrà così assegnato:

- Punti 0 se il concorrente non offre la disponibilità descritta;
- Punti 6 se il concorrente offre la disponibilità descritta.

H	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA' AZIENDALE (UNI EN ISO 9001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA</i>	<i>Max punti 2</i>
----------	---	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **H.1)**

Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001/2015 per le attività di manovra ferroviaria

Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della concessione, relativa al Sistema di Gestione della qualità aziendale secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

I	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO (UNI EN ISO 45001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA</i>	<i>Max punti 2</i>
----------	---	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **I.1)**

Possesso certificazione di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria

Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 45001 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della concessione, relativa al Sistema di Gestione della sicurezza e salute sul lavoro secondo quanto previsto dalle normative vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

L	<i>POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE (UNI EN ISO 14001) PER LE ATTIVITA' DI MANOVRA FERROVIARIA</i>	<i>Max punti 2</i>
----------	--	---------------------------

In particolare, verrà valutato il seguente **CRITERIO**:

⇒ **L.1)**

Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria

Verrà valutato il possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto della concessione, relativa al Sistema di Gestione Ambientale secondo quanto previsto dalle normative ambientali vigenti applicabili alle attività dell'operatore economico.

Il possesso della certificazione in oggetto deve essere comprovato tramite la produzione di copia scansionata del suddetto certificato o mediante apposita dichiarazione contenuta nell'**Allegato 7**.

NB) Il suddetto certificato di conformità deve essere in corso di validità e rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

NB)

Si invitano i concorrenti a rispettare le indicazioni riportate al Paragrafo 17) "OFFERTA TECNICA" della presente Lettera di Invito.

Con la presentazione dell'Offerta Tecnica, l'Operatore Economico dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole e condizioni riportate nel Capitolato, nonché di quanto contenuto nella presente Lettera di Invito e negli altri documenti di gara e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e speciali inerenti il servizio oggetto di gara nella formulazione dell'Offerta Tecnica.

L'Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico dell'Ente concedente;
- contenere elementi proposti sotto condizione.

Altresì si precisa che:

- l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, nella presente Lettera di Invito e negli altri documenti di gara;
- dall'Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'Offerta Economica;
- costituisce causa di esclusione la totale mancata presentazione in sede di gara dell'Offerta Tecnica;
- la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Illustrativa costituisce causa di esclusione;
- qualora i singoli documenti che costituiranno l'Offerta Tecnica dovessero contenere la descrizione di aspetti richiesti non dal relativo criterio/sub-criterio di valutazione, bensì da criteri/sub-criteri di valutazione diversi rispetto a quello cui si riferiscono, tali descrizioni verranno valutate una sola volta e con riferimento al pertinente criterio/sub-criterio di valutazione;
- la mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Illustrativa, di uno o più criteri di valutazione

non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;

- la mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa ai criteri di valutazione F *“Disponibilità per servizi ferroviari di trazione ferroviaria di breve medio raggio”*, G *“Disponibilità per attività di formazione e verifica convogli su richiesta dell'impresa ferroviaria”*, H *“Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001) per le attività di manovra ferroviaria”*, I *“Possesso certificazione di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria”*, L *“Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria”*, o, in alternativa, la mancata presentazione di copia delle certificazioni relative ai criteri di valutazione H-I-L, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio;
- l'Ente concedente si riserva di verificare anche in capo ad altri operatori economici partecipanti alla gara il possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta tecnica.

È facoltà della Commissione, ove lo ritenga opportuno per operare al meglio la propria valutazione, richiedere ai concorrenti chiarimenti in merito ai contenuti della propria Offerta Tecnica nel caso in cui emergano elementi poco chiari o contraddittori. Tale facoltà non integra un'ipotesi di soccorso istruttorio in quanto i chiarimenti eventualmente forniti non potranno in alcun modo modificare i contenuti dell'offerta, ma soltanto chiarirne alcuni aspetti.

L'Offerta Tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara.

SOGLIA DI SBARRAMENTO AL PUNTEGGIO TECNICO

Per il punteggio relativo all'offerta tecnica è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **PUNTI 32**.

Pertanto, le offerte tecniche che conseguiranno un punteggio inferiore alla soglia di sbarramento sopra indicata non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione della Offerta economica.

L'individuazione della sopra indicata soglia di ammissibilità tecnica dell'offerta è diretta a verificare che, tutte le offerte tecniche raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo con riferimento alle effettive modalità di prestazione del servizio; aspetto che l'Ente concedente considera, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, particolarmente importante e qualificante.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei dieci elementi qualitativi, a cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della Tabella di cui al paragrafo 19.1), di seguito indicati:

- **SUB-CRITERIO A.1)** – PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLE RISORSE E DELLE ATTIVITA' DI MANOVRA, AL FINE DI GARANTIRE EFFICIENZA OPERATIVA E QUALITA' DELL'ATTIVITA';
- **SUB-CRITERIO A.2)** – PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE ATTIVITA' DI MANOVRA NELL'IMPIANTO DEL RACCORDO FERROVIARIO
- **SUB-CRITERIO A.3)** – INNOVAZIONI PER LA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE: BASSE EMISSIONI, DECARBONIZZAZIONE, SOLUZIONI ECOCOMPATIBILI
- **SUB-CRITERIO B.1)** – CAPACITA' AZIENDALE DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' MANUTENTIVE DI LOCOMOTORI DI MANOVRA
- **SUB-CRITERIO B.2)** – PROPOSTA DI ORGANIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE RIFERITA SPECIFICAMENTE ALL'IMPIANTO DEL RACCORDO FERROVIARIO FRASSINE VALDARO
- **SUB-CRITERIO B.3)** – ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER GUASTI IN ESERCIZIO
- **CRITERIO C.1)** – ESPERIENZA E CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL SISTEMA DI FORMAZIONE;
- **SUB-CRITERIO D.1)** – FUNZIONALITA' E INFORMAZIONI RESE DISPONIBILI PER IF E TERMINALISTI E GU PER IL LIVELLO DI INTEGRAZIONE INFORMATIVA PROPOSTO;
- **SUB-CRITERIO D.2)** – SCALABILITA' DELLA SOLUZIONE TECNOLOGICA PROPOSTA RISPETTO A POSSIBILI EVOLUZIONI E INTEGRAZIONI CON DATA WAREHOUSE, PORT COMMUNITY SYSTEM, SISTEMI DI RFI, SISTEMA DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E ALTRE PIATTAFORME;
- **SUB-CRITERIO E.1)** – ATTIVITA' DI PROMOZIONE E SPONSORIZZAZIONE DEI SERVIZI FERROVIARI AL PORTO;

è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

- attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario secondo la seguente Tabella “Scala di Giudizi” in cui sono indicati i valori (minimi e massimi) dei coefficienti relativi ai diversi livelli di valutazione.

Giudizio	Valori	Criterio di giudizio
mancata presentazione	0	<i>Costituisce causa di esclusione la mancata presentazione in sede di gara della Relazione Illustrativa.</i> <i>La mancata trattazione, nell'ambito della Relazione Illustrativa, di uno o più criteri di valutazione non determinerà l'esclusione dalla gara ma soltanto la mancata attribuzione del punteggio/i relativo/i al criterio di valutazione mancante;</i> <i>la mancata presentazione in sede di gara della dichiarazione relativa ai criteri di valutazione F “Disponibilità per servizi ferroviari di trazione ferroviaria di breve medio raggio”, G “Disponibilità per attività di formazione e verifica convogli su richiesta dell'impresa ferroviaria”, H “Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001) per le attività di manovra ferroviaria”, I “Possesso certificazione di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria”, L “Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria”, o, in alternativa, la mancata presentazione di copia delle certificazioni relative ai criteri di valutazione H-I-L, non costituisce motivo di esclusione, ma determina unicamente la non attribuzione del relativo punteggio.</i>

<i>insufficiente</i>	<i>da 0,1 a 0,20</i>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte non adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: soluzioni inadeguate o non conformi a quanto previsto nel Capitolato o che siano formulate in maniera non comprensibile o contraddittoria)</i>
<i>sufficiente</i>	<i>da 0,21 a 0,40</i>	<i>Nel caso in cui dalla documentazione presentata risultino indicazioni di metodologie e proposte sufficienti in relazione al servizio oggetto di affidamento (ad es. in via indicativa: che non comportino alcun miglioramento o comunque proposte poco significative rispetto a quanto previsto come standard minimo prestazionale dal Capitolato)</i>
<i>discreto</i>	<i>da 0,41 a 0,60</i>	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni adeguate in relazione al servizio oggetto di affidamento, ma non particolarmente migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato</i>
<i>buono</i>	<i>da 0,61 a 0,80</i>	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta metodologica e vengano indicate soluzioni che presentano caratteristiche e aspetti tali da migliorare lo svolgimento del servizio in maniera apprezzabile rispetto a quanto previsto nel Capitolato</i>
<i>eccellente</i>	<i>da 0,81 a 1</i>	<i>Nel caso in cui venga formulata una proposta nella quale vengano indicati elementi di miglioramento che presentano caratteristiche e aspetti tali da garantire, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, le soluzioni migliori per ottimizzare lo svolgimento del servizio</i>

In dettaglio i coefficienti sono determinati come di seguito indicato:

- ciascun Commissario attribuirà discrezionalmente per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione di natura “qualitativa” (**sub-criteri A.1., A.2, A.3, B.1, B.2, B.3, C.1, D.1, D.2, E.1**) un coefficiente compreso **tra 0 e 1**, secondo la Scala di Giudizi sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare ai medesimi;
- infine la media dei coefficienti espressi dai singoli Commissari relativa a ciascun criterio e sub-criterio di valutazione qualitativi di ciascuna offerta verrà moltiplicata per il peso previsto per ciascuno dei suddetti criterio e sub-criteri di valutazione.

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.

PUNTEGGI TABELLARI

A ciascuno degli **ELEMENTI TABELLARI** cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della Tabella di cui al paragrafo 19.1):

- **CRITERIO F)** – DISPONIBILITA' PER SERVIZI COMMERCIALI DI TRAZIONE FERROVIARIA DI BREVE MEDIO RAGGIO;
- **CRITERIO G)** – DISPONIBILITA' PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE E VERIFICA CONVOGLI SU RICHIESTA DELL'IMPRESA FERROVIARIA;
- **CRITERIO H)** – “POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE UNI EN ISO 9001 PER LE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA”;
- **CRITERIO I)** – “POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO UNI EN ISO 45001 PER LE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA”;

- **CRITERIO L)** – “POSSESSO CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001 PER LE ATTIVITÀ DI MANOVRA FERROVIARIA”,

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

Quanto a criteri di valutazione **H, I, L** cui è assegnato, per ciascuno di essi, un **punteggio tabellare** di **max punti 2** identificato dalla colonna “T” della Tabella

Si precisa che:

- ⇒ in caso di **Consorzi Stabili**, per il conseguimento del previsto punteggio tabellare di 2 punti, per ciascuno dei suddetti criteri, è necessario che il possesso della/e suddetta/e certificazione/i sia in capo al Consorzio o alla/e consorziata/e indicata/e per l’esecuzione del servizio.
- ⇒ in caso di **operatori economici con idoneità plurisoggettiva** (*Raggruppamenti Temporanei, Consorzi ordinari, Geie, Aggregazioni di rete*) già costituiti oppure che intendano riunirsi o consorziarsi il punteggio tabellare verrà così attribuito:
 - **2 punti**, per ciascuno dei suddetti criteri, nel caso in cui la/e suddetta/e certificazione/i sia/siano in capo a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati
 - **1 punto** nel caso in cui la/e suddetta/e certificazione/i sia/siano in capo alla mandataria/capogruppo (e ne siano mancanti una o più mandanti).

Alla presente procedura **non** si applica la **c.d. “riparametrazione”** in quanto si ritiene preferibile che il punteggio dell’offerta tecnica corrisponda all’effettiva valutazione espressa dalla Commissione.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

All’ **OFFERTA ECONOMICA** è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite Formula “Bilineare”

Formula “bilineare”

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = *coefficiente attribuito al concorrente i-esimo*

A_i = *ribasso percentuale del concorrente i-esimo*

A soglia= *media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti*

X = **0,85**

A max = *valore del ribasso più conveniente*

19.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **metodo aggregativo**

compensatore

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari relativi a:

- **criterio F “Disponibilità per servizi ferroviari di trazione ferroviaria di breve medio raggio”**
- **criterio G “Disponibilità per attività di formazione e verifica convogli su richiesta dell’impresa ferroviaria”**
- **criterio H “Possesso certificazione di sistema di gestione della qualità aziendale (UNI EN ISO 9001) per le attività di manovra ferroviaria”**
- **criterio I “Possesso certificazione di sistema di gestione della sicurezza e salute sul lavoro (UNI EN ISO 45001) per le attività di manovra ferroviaria”**
- **criterio L “Possesso certificazione di sistema di gestione ambientale (UNI EN ISO 14001) per le attività di manovra ferroviaria”**

già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

La sommatoria, in relazione a tutti gli elementi di valutazione, dei punteggi ottenuti come sopra indicato, determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta.

20. SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Per la gara in questione verranno nominati un Seggio di gara, che provvederà all’esame della documentazione amministrativa e una Commissione Giudicatrice.

Sia il Seggio di gara che la Commissione giudicatrice sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Le funzioni del Seggio di gara sono svolte dal dirigente del “Servizio unico Appalti e Contratti – Centrale di committenza” della Provincia assistito da due testimoni; la Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell’incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i “curricula” dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'eventuale anomalia delle offerte.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **13 APRILE 2026, alle ore 9:00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immutabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche.

La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.

I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità ***“Comunicazioni procedura”***.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e gli operatori economici partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni;
- b) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- c) verificare la regolarità dell'apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (*questa attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d'offerta*);
- d) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- e) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- f) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Presidente del Seggio, quindi dichiarerà chiusa la fase della gara rinviando l'apertura del file **“OFFERTA TECNICA”** a cura della Commissione giudicatrice.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

In tale seduta di gara la Commissione Giudicatrice, dopo aver verificato la regolare composizione della stessa e l'inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti e gli operatori economici partecipanti, procederà all'apertura del file "OFFERTA TECNICA", inserito nel campo "*offerta tecnica*" ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente Lettera di Invito.

In una o più sedute la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente Lettera di Invito.

In tale seduta, la Commissione giudicatrice procede a registrare gli esiti della valutazione delle offerte tecniche sulla Piattaforma. Al termine di dette operazioni la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento, ne dispone l'esclusione e la comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà all'apertura dell'Offerta Economica dei predetti operatori.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Successivamente la Commissione giudicatrice procede:

- all'apertura del file "OFFERTA ECONOMICA" inserito nel campo "*offerta economica*";
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.

Ai sensi dell'art.185 comma 5 del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica la commissione aggiudicatrice verifica l'adeguatezza e la sostenibilità del Piano Economico-Finanziario.

La Commissione, ai fini di una compiuta analisi e valutazione del PEF, si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine ai contenuti del PEF e relativa Relazione che, tuttavia, non possono comportare la modifica dei valori già inseriti.

Qualora la Commissione verifichi l'inadeguatezza e la non sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF), dispone l'esclusione dell'operatore economico comunicandola al RUP che procederà ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice. La Commissione, pertanto, non procederà all'assegnazione del punteggio all'Offerta Economica del predetto operatore.

Alle sole offerte economiche per le quali è stata verificata, con esito positivo, l'adeguatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario la Commissione procederà all'assegnazione del punteggio dell'offerta economica.

La Commissione giudicatrice provvederà alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte nella presente Lettera di Invito e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'Offerta Economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'Offerta Tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Ente concedente, presentano un'offerta migliorativa sull'elemento economico entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3). È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Ente

concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3).

Nel caso vi siano offerte sospette di anomalia si procederà alla verifica dell'anomalia dell'offerta, come meglio indicato nel successivo paragrafo 24) della presente Lettera di Invito.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente della Commissione di gara dispone l'**esclusione** dalla gara, procedendo, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del Codice, per:

1. mancata separazione dell'Offerta Economica dall'Offerta Tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
2. presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
3. presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
4. mancata accettazione della clausola sociale e/o mancata presentazione del Piano di Assorbimento;
5. mancato superamento della soglia di sbarramento per l'Offerta Tecnica;
6. inadeguatezza e non sostenibilità del Piano Economico Finanziario (PEF).

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si precisa che sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo (offerta economica di ribasso), sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (offerta tecnica), entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera di Invito.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Inoltre, qualora la Commissione giudicatrice dovesse rilevare dalla analisi del piano economico e finanziario allegato all'offerta economica presentata, altri elementi di incongruenza o incompletezza tali da far apparire l'offerta anomala, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, potrà richiedere al concorrente le spiegazioni necessarie e sottoporre la stessa offerta alla procedura di verifica dell'anomalia.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà dell'Ente concedente procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell'anomalia dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma, secondo le modalità riportate al precedente paragrafo 16.2 della presente Lettera di Invito.

Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Invito si provvederà **all'esclusione** dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (*quindici*) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.

Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.

Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.

Si precisa che l'offerta anormalmente bassa verrà esclusa se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti.

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità **"Comunicazioni procedura"** di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

25. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'affidamento, non si procede all'aggiudicazione.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Provincia di Mantova si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Provincia di Mantova procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla presente Lettera di Invito ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 55 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., la stipulazione del contratto avviene entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell'Ente concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Come disposto dall'art. 19 del Capitolato, prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la **garanzia definitiva pari al 5%** (*cinque per cento*) dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.. Non sono previste riduzioni della garanzia;
- idonea **Polizza assicurativa** per garanzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori d'opera (RCO) per gli importi e con le modalità indicate all'art. 18 del Capitolato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Ai sensi di quanto previsto dall'art 18, c.1 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della Provincia di Mantova.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

È parte integrante del contratto e deve essere ad esso materialmente allegato il Capitolato.

Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) l'Offerta Tecnica presentata in sede di gara;
- b) il PEF;
- c) il Piano di Assorbimento;
- d) l'Offerta Economica presentata in sede di gara;
- e) le polizze;
- f) il Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova, debitamente sottoscritto dall'aggiudicatario;

tali documenti verranno conservati agli atti della Provincia di Mantova.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare all'Ente concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

In occasione di interventi di controllo si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente affidamento.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di concessione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, come modificato dal DPR n.81/2023 e nel "Codice di comportamento della Provincia di Mantova" approvato con Decreto Presidenziale n. 103 del 29/08/2024 e allegato alla documentazione di gara (***Allegato 10***), nonché nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO - triennio 2025 – 2027, approvato con Decreto Presidenziale n. 21 del 27/02/25 (*pubblicato sul sito internet istituzionale www.provincia.mantova.it*).

28. ACCESSO AGLI ATTI

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita agli interessati mediante comunicazione sulla piattaforma stessa secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante comunicazione sulla piattaforma stessa. La disponibilità della documentazione è comunicata agli interessati secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 della presente Lettera di Invito.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito mediante comunicazione sulla piattaforma stessa.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

A tal fine i concorrenti **dovranno inserire nella busta telematica "Offerta Tecnica" una RELAZIONE** che indichi le parti da oscurare e fornisca le motivazioni a supporto della richiesta.

Alla Relazione potranno essere allegate copie dei documenti presentati in sede di offerta tecnica con le parti già oscurate.

L'Ente concedente dà atto nella comunicazione di aggiudicazione di cui all'art. 90 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'art.35, comma 4, lettera a) del medesimo D.lgs. 36/2023, a norma del quale il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte,

innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3) del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “*Codice del processo amministrativo*”, come modificato dall'art.209 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia – Via Carlo Zima n. 3 - 25121 Brescia.

Per l'impugnazione degli atti di cui al presente paragrafo, il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di 30 (trenta) giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i..

Per le controversie derivanti dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali:

- il trattamento dei dati è necessario per l'espletamento della presente gara e la partecipazione ad essa, ai sensi dell'art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali;
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella **“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 11** della presente Lettera d'Invito

Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Ente concedente, con sede in Mantova, Via Principe Amedeo n. 30-32.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Coordinatore del trattamento dei dati e referente del trattamento è l'Ing. Alessandro Gatti, Dirigente dell'Area 3 Pianificazione territoriale e della Navigazione - Edilizia - Ambiente della Provincia di Mantova, domiciliato per la carica in Via Principe Amedeo 30/32, e-mail: alessandro.gatti@provincia.mantova.it

Incaricati del trattamento dei dati, per le rispettive competenze, sono: la Dott.ssa Sabina Tosi, Responsabile E.Q. del Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza, e-mail: sabina.tosi@provincia.mantova.it; il RUP Ing. Anna Cerini del “Servizio Opere del Sistema Portuale e Navigazione” della Provincia di Mantova (tel. 0376/204724 - fax 0376/204588 – e-mail: anna.cerini@provincia.mantova.it).

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Progetto Qualità e Ambiente s.r.l., nella persona di Armando Iovino, contattabile all'indirizzo mail: dpo@pqa.it

Il sottoscritto Ing. Alessandro Gatti Dirigente dell'Area 3 Pianificazione territoriale e della Navigazione - Edilizia - Ambiente della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l'Area di competenza.

Il Dirigente dell'Area 3
(Ing. Alessandro Gatti)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.